

Enti del Terzo Settore: agevolazioni fiscali applicabili ad ampio raggio

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal Codice del Terzo Settore in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali sono già applicabili agli Enti del Terzo settore sia che si tratti di enti iscritti a seguito di traslazione - Odv e Aps - sia di enti di nuova iscrizione - Onlus - sia di enti di nuova costituzione che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al Registro unico nazionale del terzo settore. È quanto prevede la legge di conversione del decreto Semplificazioni. Ulteriori novità riguardano il sistema delle detrazioni e deduzioni riservate alle persone fisiche che con le novità introdotte dal decreto legge potranno ottenere le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate a favore di una più ampia platea di enti beneficiari.

Il **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 73/2022, convertito in legge) ha affermato in modo esplicito che le **norme agevolative** richiamate dall'art. 104 del CTS in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali **sono già applicabili** alla più ampia platea del ETS (traslati nel RUNTS o per la prima volta, ecc.).

Quanto alle **detrazioni e deduzioni fiscali** riservate alle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro o in natura precedentemente riconosciute solo se effettuate limitatamente agli enti del Terzo settore non commerciali, ora tali agevolazioni sono state **estese alle liberalità a favore di tutti gli enti del Terzo settore**, comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

Per ciò che riguarda le disposizioni in materia di **imposte indirette e tributi locali** per tutti gli ETS, comprese le imprese sociali, il decreto Semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti, ai contratti e alle convenzioni relativamente alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento con le amministrazioni pubbliche anche straniere, con l'Unione europea e con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Agevolazioni applicabili a tutti gli ETS

Il decreto Semplificazioni ha stabilito in modo esplicito che le norme fiscali richiamate dall'art. 104 in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali (ovvero le disposizioni di cui agli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e articolo 102, comma 1, lettere e, f e g del CTS) sono già applicabili agli ETS sia che si tratti di enti iscritti a seguito di traslazione (ovvero Odv e Aps), sia di enti di nuova iscrizione (ovvero Onlus), sia di enti di nuova costituzione che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al RUNTS.

A tale riguardo va ricordato che seppure il titolo X del CTS entrerà in vigore dall'anno di imposta successivo a quello in cui arriverà il parere positivo della Commissione Europea, fanno eccezione le disposizioni fiscali elencate nell'art. 104 del CTS per le quali non essendo necessaria l'autorizzazione da parte di Bruxelles, sono in vigore applicabili già dal 2018 a Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri.

Il legislatore del decreto Semplificazioni ha sostanzialmente voluto **dirimere le incertezze applicative** delle disposizioni agevolative con riguardo ai citati **benefici fiscali** secondo cui da più parti, in seguito ad interpretazioni contrastanti, ne veniva sostenuta l'applicabilità alle

sole Organizzazione di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus, ma non agli ETS in senso più ampio, mettendo così in dubbio la possibilità da parte dei donatori di dedurre o detrarre le donazioni effettuate.

Agevolazioni per imposte indirette e tributi locali

Come previsto dall'art. 82 del CTS, agli **atti costitutivi** e alle **modifiche statutarie**, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS e cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale **in misura fissa**.

Le modifiche statutarie sono invece esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. In aggiunta alle predette agevolazioni il legislatore del decreto Semplificazioni è intervenuto stabilendo che per tutti gli ETS comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti e alle convenzioni relativi alle attività di interesse generale di svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche anche straniere, con l'Unione europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

In base alle previsioni dell'art. 83 del CTS, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può effettuare una detrazione di importo **pari al 30%** degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS.

In seguito all'intervento del legislatore del decreto Semplificazioni, le erogazioni che determinano le agevolazioni fiscali a favore dei donatori possono essere effettuate nei confronti degli ETS comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e non più solo in favore di ETS non commerciali (art. 79, comma 5, CTS), per un **importo complessivo** in ciascun periodo d'imposta **non superiore a 30.000 euro** (soglia della misura rimasta invariata).

Si ricorda inoltre che il predetto importo è rimasto **elevabile al 35%** degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di Organizzazioni di volontariato (le erogazioni liberali in denaro vengono riconosciute a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili).

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS da persone fisiche, enti e società inoltre possono essere deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore **nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**. In seguito all'intervento del legislatore del decreto Semplificazioni "l'eccedenza (della deduzione) potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare".

Spetterà in ogni caso alla persona fisica scegliere la misura più conveniente tra le predette agevolazioni fiscali riguardanti la "detrazione" e la "deduzione".

Vale la pena di ricordare che relativamente alle agevolazioni di cui all'art. 83, il decreto Semplificazioni pone un **vicolo esplicito**: le liberalità ricevute dagli ETS devono essere **utilizzate** per lo **svolgimento dell'attività statutaria** ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ricavi esenti

Resta invariata anche dopo il decreto Semplificazioni la norma secondo cui non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS:

a) i **fondi** pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche** effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i **contributi** e gli **apporti** erogati da parte delle **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività.